

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1120

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO,
CARLONI, ENRIQUES, FONTANA, GIAMBRONE, LIVI BACCI,
MARCONI, MONTINO, NEGRI, RANIERI, SCALERA, SOLIANI
e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2006

Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il rilancio della cinematografia e dell'industria cinematografica ed audiovisiva italiana e la necessità di una riforma radicale della disciplina per il sostegno e la promozione pubblica di questi settori strategici sono stati tra gli argomenti che, negli ultimi anni, hanno maggiormente animato il dibattito sulla necessità di ripensare le politiche pubbliche per la cultura nel nostro Paese. Il settore cinematografico ha subito una pesante crisi produttiva ed economica e, anche per questa ragione, il cinema e l'audiovisivo sono stati oggetto di analisi e di dibattito in sedi politiche ed istituzionali. Una parte importantissima di questo dibattito si è svolta, tra l'altro, nell'indagine conoscitiva condotta dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, che ha fornito indicazioni importanti per lo sviluppo di nuove strategie pubbliche di intervento e per l'individuazione di nuovi strumenti normativi, più adeguati alla necessaria trasformazione di cui il sistema culturale, produttivo ed industriale del cinema e dell'audiovisivo ha bisogno per svilupparsi e diventare, effettivamente, un settore strategico di crescita civile, culturale ed economica dell'Italia.

Le ragioni della riforma della disciplina statale di sostegno per questi settori risiedono in quei fattori che, dagli esiti delle analisi compiute, si sono dimostrati ostativi della possibilità di realizzare in Italia una piena autonomia creativa ed editoriale nel cinema e nell'audiovisivo e, contemporaneamente, di sviluppare un'industria produttiva indipendente.

Queste cause ostative, riconducibili per lo più alla struttura del nostro mercato, si possono individuare sinteticamente:

- nel rapporto incerto e sbilanciato tra la produzione cinematografica ed audiovisiva

italiana ed i canali di diffusione rappresentati dalla televisione e dai nuovi *media*;

- nella mancanza di norme che promuovano l'effettivo pluralismo del mercato cinematografico ed audiovisivo, sia per la produzione che per la distribuzione;

- nell'invecchiamento e nell'inadeguatezza dell'attuale disciplina statale per il sostegno e la promozione della cinematografia che non risponde alla necessità di attuare interventi pubblici di *governance* per favorire lo sviluppo di un sistema produttivo ed industriale complesso ed articolato ed al cui interno operano soggetti, pubblici e privati, diversi per natura, dimensionamento economico, oggetto e strategie imprenditoriali, ma che compongono un unico sistema - culturale ed economico - che utilizza la creatività ed i contenuti come strumenti di comunicazione culturale e di realizzazione di profitti;

- nella capacità dei prodotti italiani di incidere sul mercato nazionale e nel forte indice di concentrazione delle opere italiane che si registra sia nella distribuzione cinematografica, sia nella raccolta di pubblico;

- nella staticità dei consumi cinematografici nelle sale.

La progressiva e costante riduzione delle risorse pubbliche statali destinate al sostegno del settore e l'assenza, allo stato dei fatti, di altre fonti economico-finanziarie e di capitali di investimento alternativi a cui i produttori indipendenti possano accedere, si aggiungono, poi, a determinare le condizioni di ristagno in cui versa il settore.

Sappiamo infatti che in Italia, oltre allo Stato, le fonti principali di finanziamento per il cinema sono costituite dagli investimenti di RAI - Rai Cinema e Mediaset - Medusa e che i film di produzione italiana

ed europea sono sempre meno presenti nelle programmazioni delle emittenti televisive generaliste che tendono, nonostante gli obblighi di investimento previsti prima dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, e, poi, dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a favorire la presenza nei palinsesti dei programmi di intrattenimento, della *fiction* e delle produzioni cinematografiche statunitensi. In più, la piattaforma di diffusione satellitare rappresentata in Italia unicamente da Sky non ha, a legislazione vigente, alcun obbligo di investimento nella cinematografia nazionale ed europea, che sia stabilito per legge, al contrario di quanto accade per le emittenti televisive hertziane e generaliste.

A conforto delle affermazioni appena compiute e delle osservazioni sollevate dagli operatori e dai rappresentanti delle categorie nelle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva già richiamata, si segnala lo studio raccolto nel Nono rapporto dell'Istituto di economia dei *media* della Fondazione Rosselli sull'industria della comunicazione in Italia, edito da Guerini e Associati.

Vi è, poi, un altro fattore che incide in maniera decisiva sulla possibilità e la capacità dei produttori cinematografici ed audiovisivi italiani di emanciparsi dalla loro attuale dipendenza economica ed editoriale dalle emittenti televisive nazionali.

La problematica di un mercato che, da un lato vede un'offerta produttiva realizzata da un numero elevato di attori economici e, dall'altro lato, conta, invece, una quantità assai ristretta di possibili acquirenti, rappresentati dai *broadcaster*, non è solo italiana, ma riguarda molti Paesi europei.

La posizione dominante in cui operano le emittenti televisive, che sono generalmente integrate con strutture di produzione interne alle proprie aziende o con società dello stesso gruppo e con società di distribuzione cinematografica, limita, di fatto, la possibilità di accesso al mercato da parte delle imprese di produzione e di distribuzione indipen-

dente. Questo fenomeno è reso chiarissimo dalla scarsa forza contrattuale espressa dai produttori italiani proprio nelle contrattazioni che riguardano la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere; è noto, infatti, che i nostri produttori non riescono a conservare la titolarità dei cosiddetti «diritti secondari». Nel corso dell'indagine conoscitiva, proprio sul rapporto tra cinema e televisioni, abbiamo potuto ascoltare, tra gli altri, il Ministro Gentiloni che si è soffermato sulla necessità di provvedere ad una revisione delle norme che agiscono sul rapporto tra i *media* che operano per la distribuzione dei contenuti e il settore produttivo del cinema e dell'audiovisivo.

L'attuazione della citata legge n. 122 del 1998 ha prodotto, infatti, sicuri effetti positivi, consentendo lo sviluppo di un settore produttivo ed industriale come quello della *fiction*, che ha saputo misurarsi anche con la necessità di proporre al pubblico contenuti di qualità e, comunque, rappresentare, pur con visioni diverse, articolate, talvolta anche parziali, la nostra società contemporanea e quotidiana. Di contro, l'impatto delle stesse norme sull'industria cinematografica ed audiovisiva indipendente, non è stato altrettanto soddisfacente, non avendo raggiunto il principale obiettivo che, da questo punto di vista, caratterizzava quella legge, e cioè la realizzazione dell'alleanza necessaria tra due parti dello stesso sistema.

Dunque, il settore della produzione, oggi, non accede a parità di condizioni ai flussi di valore realizzati e realizzabili con la trasmissione e lo sfruttamento commerciale delle opere. Questa distorsione nell'attuazione delle norme della detta legge n. 122 del 1998 produce riflessi condizionanti sulle libertà di impresa, come anche sul pluralismo dell'offerta dei contenuti, sulle libertà creative ed editoriali e sulla possibilità di assicurare la massima diffusione alle opere prodotte.

Si ritiene, in proposito, importante soffermarsi su una delle principali peculiarità della

produzione cine-audiovisiva che riguarda la stretta relazione tra la possibilità di garantire effettivamente le libertà creative ed espressive e il pluralismo e la qualità dell'offerta al pubblico e lo sviluppo industriale della produzione indipendente.

La maggiore democrazia della creazione e dell'offerta deve essere ottenuta sicuramente attraverso il rilancio delle politiche pubbliche di sostegno e di promozione, che hanno una funzione centrale per il sistema culturale del cinema e dell'audiovisivo, a condizione che gli interventi diretti dello Stato e degli enti di governo territoriali siano supportati dallo sviluppo di un'economia della produzione culturale. È in altri termini necessario costruire le condizioni per la coesione tra i soggetti pubblici e quelli privati intorno ad obiettivi di interesse generale.

In termini di analisi generale del contesto in cui, finora, hanno operato autori, produttori e tutti i diversi attori del cinema e dell'audiovisivo in Italia, va dato rilievo alla necessità di riformare il sistema di governo degli interventi pubblici e gli strumenti ed i soggetti statali che attualmente operano per il settore.

Oggi agiscono una molteplicità di soggetti pubblici - politici, amministrativi e societari - e la frammentazione delle competenze e delle funzioni assegnate a tutti questi soggetti si è dimostrata un limite all'efficienza ed all'efficacia dell'azione pubblica per il settore, non solo per lo sviluppo del tessuto produttivo, ma anche per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale generato dalla stessa produzione.

Si devono, perciò, riordinare il sistema e gli strumenti di intervento, creando una struttura di governo e di gestione dell'azione pubblica per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo unitaria ed autonoma dai poteri di indirizzo politico e di vigilanza, all'interno della quale si realizzino tutte le attività destinate allo sviluppo ed alla promozione culturale, economica, industriale e di regolazione del mercato. È, questo, un fattore stra-

tegico di vitale importanza per una nuova *governance* nazionale del sistema cine-audiovisivo pubblico e privato, culturale ed economico: la priorità per il settore è di potersi avvalere del supporto di istituzioni pubbliche capaci di misurarsi con la trasformazione del sistema, ormai avviata dall'innovazione tecnologica e dal digitale.

Le diverse istituzioni pubbliche titolari di funzioni per la crescita e la promozione cine-audiovisiva, lo Stato, le regioni e gli enti locali, devono essere motori ed interpreti del bisogno di ottimizzare gli aiuti diretti ed indiretti, cooperando per assicurare l'unità e l'efficacia degli interventi di sviluppo e delle iniziative di finanziamento. L'obiettivo è, dunque, di creare un organismo pubblico che risponda ad una duplice necessità: far nascere e promuovere un sistema produttivo nazionale, e rispondere, con le norme di attuazione che mancano ancora alla nostra disciplina, ai principi costituzionali del titolo V ed ai richiami della Corte costituzionale. Si potrà così dare finalmente luogo alla leale collaborazione tra Stato e autonomie, che è il principio guida del federalismo solidale.

Si tratta di un principio che, nella materia che si sta trattando, assume particolare rilievo in rapporto alle politiche di sviluppo e di competitività ed al profilo culturale della produzione cinematografica ed audiovisiva: entrambi gli aspetti chiamano le istituzioni di governo a rispondere pienamente della responsabilità costituzionale di assicurare le libertà espressive e creative, di garantire l'accesso a ogni cittadino e cittadina alla cultura ed alla conoscenza, di creare sedi e strumenti di cooperazione nazionale per la crescita sociale ed economica equilibrata dei territori e delle comunità.

Altra questione fondamentale, ordinata a quanto già detto sulla necessità di favorire lo sviluppo del comparto produttivo indipendente e di aumentarne la capacità imprenditoriale e competitiva, è la necessità di creare un bacino di risorse economico-finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche e confacenti

agli effettivi bisogni del sistema. Il reperimento di queste nuove risorse deve avvenire in rapporto alla realizzazione dell'obiettivo mancato dalla citata legge n. 122 del 1998, e cioè la creazione della sinergia e dell'alleanza necessarie tra i diversi segmenti dello stesso sistema. Bisogna, perciò, stabilire misure che liberino il cinema ed il comparto produttivo dal rapporto conflittuale in atto con gli altri *media* ed i soggetti che operano nella distribuzione. Occorre allargare il bacino di potenziali realizzatori di prodotti cinematografici ed audiovisivi e favorire, allo stesso tempo, un processo che veda l'affermarsi di cinematografie con un proprio originale carattere stilistico. Da qui, l'istituzione di un nuovo fondo di finanziamento per il cinema e l'audiovisivo alimentato dalla contribuzione percentuale obbligatoria sui fatturati di tutti quei soggetti industriali che operano sul mercato della distribuzione e della diffusione avvalendosi dei contenuti cinematografici ed audiovisivi.

In base a questi presupposti, il presente disegno di legge si pone come principali obiettivi:

a) articolo 1: la definizione di nuovi principi fondamentali per il riconoscimento del cinema e dell'audiovisivo come fenomeno culturale unitario, secondo gli indirizzi dettati dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali dell'UNESCO, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19. Allo stesso tempo, il settore del cinema e dell'audiovisivo viene riconosciuto economicamente rilevante per lo sviluppo industriale del nostro Paese. Vengono, altresì, assunti a fondamento del disegno di legge i principi sanciti dagli articoli 3, 9, 21 e 41 della Costituzione, richiamando, oltre ai principi fondamentali sulle garanzie di accesso e di partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo sociale ed economico, gli obblighi di promozione della cultura in capo alle istituzioni di governo

della Repubblica e la loro responsabilità di assicurare la libera iniziativa economica privata, senza che vi sia conflitto tra essa ed i diritti fondamentali di libertà, pluralismo e utilità sociale;

b) articolo 2: la definizione di opera filmica ed audiovisiva, entrambe come fenomeni culturali ed opere dell'ingegno che comprendono forme narrative e linguaggi differenti, come i documentari o i film di animazione o la *fiction* e, in generale, tutte quelle opere che sono, e saranno sempre più, realizzate con tecniche creative e di diffusione legate all'innovazione tecnologica. Si intende riconoscere, dunque, la diversità e l'originalità di tipi, tecniche, generi narrativi che costituiscono segmenti diversi di una stessa e complessa forma dell'arte e dell'espressione culturale.

Tra le definizioni è prevista una chiara e puntuale individuazione della figura di produttore e di distributore indipendente, essenziale per lo sviluppo di un mercato plurale, come anche per la crescita del settore industriale del cinema e dell'audiovisivo. Si tratta, infatti, di un presupposto indispensabile per il perseguimento degli obiettivi di una politica industriale che non può non prevedere le condizioni necessarie a stabilire le priorità della redistribuzione delle risorse economico-finanziarie da parte pubblica verso quei soggetti e quelle imprese che hanno bisogno di ausili per crescere imprenditorialmente ed accedere più liberamente al mercato;

c) articoli da 6 a 11: l'istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, nuovo organismo per la gestione unitaria di tutti gli interventi pubblici per il settore e l'istituzione del nuovo fondo di finanziamento che sostiene lo sviluppo dell'intera filiera produttiva ed industriale, di cui è titolare e responsabile il suddetto Centro nazionale.

Il riassetto delle istituzioni pubbliche che gestiscono ed amministrano gli interventi e le risorse economico-finanziarie destinate ad

settore avviene, come già accennato in precedenza, attuando, innanzitutto i principi costituzionali sanciti dal titolo V della Carta e creando perciò, per la prima volta dopo la riforma costituzionale del 2001, un organismo di gestione degli interventi pubblici in materia di spettacolo a carattere nazionale, aperto agli enti di governo territoriali, e non una nuova amministrazione esclusivamente statale.

L'altro punto qualificante del riassetto attuato con l'istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo (di seguito denominato «Centro») è che con esso non solo si dà luogo alla razionalizzazione del sistema pubblico che sostiene il cinema, ma si realizza un'importantissima attività di innovazione e di semplificazione organizzativa, passando dall'attuale frammentazione delle competenze amministrative ad una gestione unitaria, organica e più coerente con gli indirizzi politici di intervento e con i bisogni del sistema pubblico e privato del settore.

Il Centro è un organismo di diritto pubblico, a carattere gestionale ed amministrativo, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, gestionale e decisionale. Il Centro svolge i compiti che sono ad esso assegnati dalla legge ed è sottoposto agli indirizzi stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali con una convenzione quadriennale in cui sono definiti gli obiettivi ed i risultati da raggiungere in un determinato periodo di tempo, le risorse, le modalità di verifica dei risultati della gestione. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i poteri di vigilanza sul Centro. Sono organi del Centro il presidente, il direttore, il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.

Il presidente svolge un ruolo di alta rappresentanza del Centro e presiede il consiglio di amministrazione.

Il direttore dirige il Centro e coordina le attività dei direttori dei diversi settori e uffici

del Centro. È il responsabile dell'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno e promozione del settore e risponde del conseguimento dei risultati stabiliti dalla convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali. Il direttore esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente il Centro.

Il comitato direttivo è composto dai direttori delle singole sezioni in cui il Centro si articola (produzione e distribuzione cinematografica; promozione e distribuzione audiovisiva; promozione e diffusione, nazionale ed internazionale, del cinema e dell'audiovisivo; valorizzazione, gestione, conservazione del patrimonio filmico nazionale, studio, ricerca ed innovazione; affari generali, personale e bilancio). Il comitato è organo di collaborazione diretta del direttore.

Il consiglio di amministrazione è composto da membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Conferenza Stato-regioni. Al consiglio di amministrazione è rimesso il compito di deliberare lo statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento, i bilanci e, in genere, gli atti di programmazione attinenti al funzionamento del Centro. Il consiglio di amministrazione determina i criteri della ripartizione delle risorse tra le diverse attività e settori di intervento del Centro e definisce le procedure per l'accesso ai contributi ed alle sovvenzioni. I membri del consiglio di amministrazione devono obbligatoriamente possedere requisiti curriculari tali da garantire che essi siano in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni ed ai compiti assegnati al Centro.

Il collegio dei revisori dei conti è il consueto e indispensabile organo di controllo economico-finanziario.

La consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, composta da membri desi-

gnati dalle associazioni delle diverse categorie e dalle organizzazioni sindacali, è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del consiglio di amministrazione del Centro. Essa esprime pareri obbligatori sui criteri della ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento per il settore e, su richiesta del Ministro o del di amministrazione sugli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo che interessa gli interventi pubblici per il settore.

Presso il Centro è, poi, istituita la Commissione per il cinema e l'audiovisivo. La Commissione valuta e classifica i progetti e le opere ai fini del riconoscimento dei contributi selettivi. Essa è l'istanza a cui è rimessa, dunque, l'attività di valutazione relativa alla missione culturale perseguita dalla legge e, per questa ragione, opera con piena autonomia di giudizio ed i suoi membri devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente riferibili alle funzioni ed ai compiti assegnati alla Commissione. I membri sono nominati dal consiglio di amministrazione in base a rose di candidati espressi dalle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. La funzione di membro di tale commissione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altra attività professionale o imprenditoriale che possa determinare, in qualunque forma, un conflitto di interessi.

Sono, in ogni caso, presenti nella commissione, che deve esprimere almeno due donne e almeno due uomini:

- due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica ed audiovisiva;

- due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

- due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.

Infine, in ordine ai principi fondamentali previsti dalla nostra disciplina generale sulla pubblica amministrazione, si provvede, attraverso una delega al governo, a stabilire la confluenza nella struttura operativa del nuovo Centro di tutti gli enti pubblici e semi-pubblici diversi che attualmente operano per il settore cine-audiovisivo, come Cinecittà *Holding* Spa, e le società da essa detenute e controllate, e la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Ciò, oltre a dare soluzione al problema della frammentazione delle funzioni e delle risorse pubbliche per il settore di cui si è parlato in premessa, rispetta i principi della razionalizzazione della spesa in rapporto all'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica e di una evidente necessità di semplificazione amministrativa, dovuta tanto ai diversi attori del sistema culturale ed economico, quanto ai cittadini in generale. La nuova disciplina si propone, così, di corrispondere alle diverse norme di legge sul contenimento della spesa pubblica, improntate alla necessità di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, razionalizzare le competenze delle strutture pubbliche ottimizzandone la funzionalità, contenere gli organismi della pubblica amministrazione ed il numero dei loro membri, realizzando risparmi per il bilancio dello Stato.

Naturalmente i principi direttivi della delega al governo in parola tengono in prioritaria considerazione la necessità di valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale di Cinecittà *Holding* Spa e di tutte le altre società ed enti del gruppo pubblico, comprese le risorse umane ed i marchi aziendali, nonché di garantire i gradi di autonomia indispensabili per lo svolgimento efficace di particolari funzioni e compiti, come quelli riguardanti la formazione o quelli relativi alla promozione estera delle produzioni italiane.

L'istituzione di un nuovo fondo di finanziamento per il cinema e l'audiovisivo risponde anche al bisogno di superare i limiti strutturali e finanziari del Fondo unico dello spettacolo. Si stabiliscono regole che, attraverso la partecipazione di tutti gli attori del sistema alla formazione delle risorse economico-finanziarie, attivano la sinergia che occorre tra la produzione cinematografica ed audiovisiva e tutti i soggetti che operano nella distribuzione e nella diffusione dei contenuti in qualunque forma e con qualunque tecnologia. Tutti gli operatori del sistema, dalla produzione all'esercizio alle industrie tecniche e così via, possono richiedere contributi di carattere selettivo o automatico, secondo i principi generali indicati dalla disciplina, in base ai quali il Centro nazionale definisce i parametri, i criteri e le modalità della ripartizione tra i diversi settori di attività, sia per i contributi automatici, sia per quelli selettivi. Dunque, la previsione di un fondo alimentato con risorse provenienti dallo Stato e dalla filiera economico-industriale del cinema e dell'audiovisivo, consente di realizzare un'azione pubblica combinata, che risponde, allo stesso tempo, alle ragioni di politica culturale e a quelle di politica industriale, rispetto alle quali la funzione pubblica è quella di regolatore;

d) articolo 12: definisce i principi generali della ripartizione delle risorse del nuovo Fondo di finanziamento per l'intero settore stabilendo:

1) contributi automatici: per la produzione e la distribuzione di opere filmiche e audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come *home-video* o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche ed audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo;

2) contributi supplementari: tali contributi sono erogabili in forma di anticipazione

finanziaria, soggetta all'obbligo di rimborso, a quelle imprese di produzione cinematografica indipendenti, titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che abbiano esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità. Questa tipologia di contributi consente di evitare esclusioni di fatto dal meccanismo della contribuzione per le imprese di produzione; essi sono, naturalmente, soggetti a restituzione integrale da parte delle imprese stesse. Sostanzialmente, si tratta di un'anticipazione sui futuri contributi totalizzati dal produttore a fronte degli esiti delle sue produzioni successive;

3) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e per le opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, nonché per la distribuzione, per l'esercizio cinematografico e per altre forme di aiuto selettivo. A differenza dei contributi automatici e complementari, quelli selettivi sono erogabili dal Centro per le opere, i progetti e le diverse attività per le quali la Commissione appositamente istituita dall'articolo 9 della legge, riconosce l'esistenza di requisiti di qualità artistica o di valore culturale. I contributi selettivi assistono anche le fasi di ideazione e sviluppo.

A questi contributi potrà accedere anche la società di produzione non ancora titolare di un proprio conto presso il Centro. Tale previsione rende possibile il sostegno anche all'opera prima del produttore ed ha il fine di favorire e facilitare l'accesso al mercato delle imprese di produzione;

e) articoli 13 e 26 (promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive e obblighi di programmazione delle emittenti televisive): questi due articoli rilanciano e ridefiniscono le norme previste prima dalla legge n. 122 del 1998 e oggi dal citato testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con l'obiettivo di realizzare la sinergia indispensabile all'economia del settore, tra l'emittenza televisiva, in tutte le sue diverse

forme, piattaforme e modalità di trasmissione, e il sistema della produzione cine-audiovisiva. Pertanto tutti gli operatori di rete, le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sono obbligati ad investire in produzione ed acquisto di opere cinematografiche ed audiovisive italiane ed europee il 10 per cento dei propri fatturati, al netto della sola IVA, così come sono obbligati a programmare le produzioni italiane ed europee di recente realizzazione. All'interno delle previsioni di obbligo generale, sia per gli investimenti in produzione ed acquisto, sia per gli obblighi di programmazione, sono previste specifiche quote riservate alle produzioni indipendenti cinematografiche, nonché per le opere in lingua originale italiana. Per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, per la quale vige l'obbligo di rispondere a specifici obiettivi culturali e di interesse generale in forza del contratto di servizio, gli obblighi sono più elevati che per i soggetti privati.

È appena il caso di ricordare in proposito che le norme sugli obblighi di programmazione e di investimento da parte delle emittenti televisive, volte a favorire la diffusione della cultura e delle opere cinematografiche ed audiovisive, nonché a creare le condizioni minime per i prodotti e le imprese europei per poter competere con l'incidenza sui mercati delle produzioni statunitensi, nascono dalle direttive dell'Unione europea in questa materia. Inoltre, gli interventi normativi per la regolazione del mercato, attuati sia attraverso gli obblighi di investimento in produzione ed acquisto dei cosiddetti diritti d'antenna, che con normative specifiche sulle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i *broadcaster*, generalmente integrati verticalmente, ed i produttori indipendenti sono ritenuti tra gli assi portanti di sistemi di intervento pubblico per lo sviluppo di questi settori in Paesi come la Francia e la Gran Bretagna;

f) articoli 16 e 17: si prevedono le norme indispensabili in materia di incentivi alla distribuzione e all'esercizio cinematogra-

fici e dirette a promuovere la diffusione e la programmazione del cinema italiano ed europeo nelle sale. Tali norme rispettano la necessità di definire i principi fondamentali ed i livelli minimi delle prestazioni pubbliche per la promozione del cinema. La determinazione dei parametri, dei criteri e delle modalità della loro erogazione, compresi gli obblighi di investimento e di reinvestimento che i soggetti beneficiari di tali contributi saranno obbligati a rispettare, sono stabiliti dal Centro con i regolamenti di attuazione. Naturalmente, l'attuazione di queste norme dovrà rispettare l'obiettivo che si prefigge la legge che è non solo quello di incentivare la distribuzione e la programmazione del cinema italiano, ma anche di favorire l'accesso al mercato ed il consumo del cinema di qualità e di quelle produzioni che sono meno avvantaggiate sul piano commerciale. Le misure di incentivo devono essere volte anche a correggere gli effetti delle concentrazioni esistenti su questi mercati che rendono difficoltoso l'accesso alle imprese non integrate e alle opere meno commerciali e di qualità. L'Autorità garante della concorrenza del mercato, in sede di indagine conoscitiva, ha confermato l'esistenza sul nostro mercato della distribuzione di un grado relativamente alto di concentrazione, con i primi cinque operatori che, nel 2006, hanno inciso sul mercato per il 60 per cento circa ed i primi otto per l'85 per cento. Va rilevato, in proposito, che tre di questi soggetti sono italiani e di questi due sono collegati alle maggiori emittenti televisive nazionali. Sul mercato dell'esercizio l'Autorità ha rilevato, invece, la sua caratterizzazione locale per la dimensione limitata delle aree di utenza riferibili a ciascun operatore; all'interno di questa struttura risulta, poi, evidente il vantaggio competitivo delle multisale (in particolare quelle con più di sette schermi) rispetto all'esercizio tradizionale. L'incidenza dei *multiplex* si attesta ormai intorno al 50 per cento del mercato contro il 15 delle monosale. Dato il contesto, l'Autorità conferma che il

segmento di mercato della distribuzione cinematografica sia quello più problematico, verificato che i distributori indipendenti hanno oggettive difficoltà di accesso.

Il combinato disposto delle norme sulla produzione indipendente e delle misure di incentivo per la distribuzione e l'esercizio cinematografici previste da questo disegno di legge è improntato perciò anche alla necessità di correggere queste distorsioni. In questo senso i parametri da stabilire in fase di attuazione per le diverse tipologie di contributi non potranno che essere tali da garantire la riduzione degli ostacoli per l'accesso al mercato degli operatori della distribuzione e dell'esercizio, la massima diffusione delle opere italiane e di quelle di qualità, la tenuta di queste programmazioni nelle sale e lo sviluppo di progetti culturali;

g) articolo 19: sono raccolte in questo articolo le norme relative alla promozione e alla valorizzazione cinematografica e audiovisiva ed alla diffusione cinematografica;

h) articoli 20 e 21: sono qui individuati i principi generali per l'accesso alle diverse tipologie di contributi per la produzione cinematografica;

i) articolo 22: questo articolo è particolarmente rilevante ai fini della regolazione generale del mercato cinematografico ed audiovisivo e che si inserisce nel complesso degli interventi che questo disegno di legge prevede per ridurre l'effetto sui produttori indipendenti delle concentrazioni che derivano dalle verticalizzazioni delle emittenti televisive e dei *broadcaster* in generale. Si introducono regole destinate ad assicurare negoziazioni eque e trasparenti per la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere tra i produttori e gli operatori delle comunicazioni. Si prevede perciò che questi contratti debbano indicare distintamente:

1) ciascun diritto oggetto della negoziazione e il relativo corrispettivo;

2) ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione delle opere;

3) il numero dei passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media e in nessun caso superiore a cinque anni;

4) il prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento in base a parametri oggettivi stabiliti dal centro;

l) articolo 25: sono qui previste norme specifiche per la tutela della concorrenza nel mercato cinematografico ed audiovisivo che, naturalmente, si inseriscono nella disciplina dettata in materia dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Salva, dunque, l'applicazione delle norme vigenti in materia di *anti-trust* nel settore cine-audiovisivo, si stabilisce che le contrattazioni realizzate in violazione delle norme previste dall'articolo 22 si configurano come intesa in violazione delle regole sulla libera concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. Si prevedono, inoltre, specifici parametri di individuazione di eventuali concentrazioni sul mercato dell'esercizio.

Anche in questo caso le misure necessarie a contenere gli effetti negativi sulla libera concorrenza ed il pluralismo determinati dalle concentrazioni e dalle posizioni dominanti previste dal presente disegno di legge, vanno poste in rapporto e a completamento di quanto stabilito dagli articoli 13 e 26 sulla promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive e gli obblighi di programmazione delle opere italiane ed europee in capo ai medesimi soggetti;

m) articolo 27: le norme qui previste, nel pieno rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, si propongono di stabilire le condizioni per il concorso alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive da parte degli enti di governo territoriali, ma soprattutto, tendono a realizzare la leale collaborazione tra essi e lo Stato.

Stante, infatti, l'architettura generale della riforma che si propone alla discussione del Parlamento e l'istituzione di un nuovo organismo pubblico nazionale per la gestione degli interventi nel settore, l'obiettivo da conseguire è un nuovo modello organizzativo fondato sulla cooperazione tra le parti in causa. In questo senso, il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che regola le potestà legislative dello Stato e delle regioni, offre l'opportunità di distribuire le funzioni tra i diversi gradi di governo secondo il principio della cooperazione tra centro e periferia e intorno al comune obiettivo di realizzare un sistema di governo che tiene al centro di una politica integrata per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali, la produzione culturale come motore della diffusione generale ed orizzontale del benessere;

n) articoli 29 e 30: questi articoli stabiliscono norme per il riconoscimento di benefici fiscali per il settore, ritenuti essenziali per favorire lo sviluppo della produzione e

dell'economia del cinema e dell'audiovisivo. Queste misure consentono, infatti, il reperimento in tutto il settore privato di fonti di finanziamento e di capitali di investimento aggiuntivi alle risorse del Fondo di cui il Centro è titolare. Pertanto, oltre a stabilire un regime tributario agevolato per il credito cinematografico, il Governo viene delegato ad introdurre, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, crediti d'imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese per gli investimenti compiuti nelle produzioni cinematografiche, misure di *tax shelter* e benefici fiscali per le imprese che prestano servizi di produzione esecutiva per committenti esteri, utilizzando manodopera e professionisti italiani, riduzione ed armonizzazione dell'IVA per le operazioni, le attività ed i contratti di vendita dei diritti delle opere e per la distribuzione, il noleggio, il mandato relativi allo sfruttamento delle opere, nonché per la costituzione dei soggetti che operano per la diffusione della cultura cinematografica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di disciplina dell'intervento pubblico per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive, nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria potestà legislativa nella materia di competenza concorrente.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano qualora incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La Repubblica riconosce il cinema e l'audiovisivo quali attività culturali, come definite dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

4. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche ed audiovisive come settore dell'industria culturale, in ragione della loro rilevanza imprenditoriale ed economica.

5. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 9, e 41 della Costituzione, in conformità con gli articoli 117 e 118 della Costituzione medesima e con i principi fissati dalla presente legge, la Repubblica adotta ed attua le politiche e gli interventi per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche

ed audiovisive, in quanto espressione culturale degli individui e della comunità nazionale, con riferimento, in particolare, alla formazione, alla ricerca, all'innovazione artistica e tecnologica, alla produzione, post-produzione, diffusione e distribuzione.

6. La Repubblica promuove idonei strumenti finalizzati allo sviluppo delle imprese del settore cinematografico ed audiovisivo, favorendo l'apporto di risorse economico-finanziarie da parte di intermediari finanziari e di investitori privati.

7. La Repubblica garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica ed audiovisiva.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *f*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato, le regioni, le Città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, la conservazione del patrimonio filmico ed audiovisivo e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

9. Al fine di favorire la nascita di una cultura cinematografica ed audiovisiva europea che contribuisca alla formazione e al consolidamento di una cultura comune, la Repubblica promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica ed audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, nonché le coproduzioni e le codistribuzioni. La Repubblica favorisce, altresì, le relazioni artistiche e industriali tra gli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati extracomunitari.

10. Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione, la Repubblica promuove l'educazione alla cultura cinematografica ed audiovisiva e la formazione di settore presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.

11. Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, la Repubblica adotta le misure necessarie a garantire il rispetto della dignità umana e la tutela dei di-

ritti dei minori nelle opere cinematografiche e audiovisive.

12. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La presente legge si applica alle opere filmiche ed audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e qualunque altro mezzo, esistente o di futura realizzazione, utilizzato dal titolare dei diritti di utilizzazione per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «opera filmica», «opera cinematografica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera *g)* da parte del titolare dei diritti di utilizzazione;

b) per «opera audiovisiva», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica;

c) per «lungometraggio», l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, docu-

mentaristico o di animazione, di durata superiore a settantacinque minuti;

d) per «cortometraggio», l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a quindici minuti, ad eccezione di quelle a carattere esclusivamente pubblicitario;

e) «per opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana», le opere che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui alla presente legge;

f) per «film d'essai», l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali, sono equiparati ai film d'essai;

g) per «sala cinematografica», qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;

h) per «sala d'essai», la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di qualità e di valore culturale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. Nell'ambito di tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o europea;

i) per «sala della comunità ecclesiale o religiosa», la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresen-

tante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale, riconosciuti dallo Stato, e la cui programmazione cinematografica risponda a finalità precipe di formazione sociale, culturale e religiosa;

l) per «produttori e distributori indipendenti», i soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione filmica o audiovisiva e che non siano:

1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse, ovvero che siano parte di assetti societari facenti capo a *holding* o altre tipologie di struttura societaria che implicino la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedano o dispongano, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità della trasmissione, ovvero che siano operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, ivi compresi i fornitori di accesso alla rete *internet*.

2) legati ai soggetti di cui al numero 1) della presente lettera da accordi di esclusiva aventi per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere cinematografiche ed audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.

Art. 3.

(Imprese nazionali di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industrie tecniche)

1. Possono beneficiare dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla presente legge i produttori ed i distributori indipendenti, nonché le imprese di esportazione, di esercizio e di industria tecnica cinematografica ed audiovisiva aventi sede legale e residenti in

Italia, salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera *a*).

2. I produttori e di distributori indipendenti, nonché le imprese di esportazione, di esercizio e di industria tecnica e cinematografica, sono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6. L'iscrizione nei predetti elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Nazionalità italiana)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro di cui all'articolo 6 istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera filmica o audiovisiva prodotta. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate le seguenti componenti artistiche e tecniche dell'opera filmica o audiovisiva:

- a*) regista italiano;
- b*) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c*) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d*) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e*) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) *troupe* italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa situati in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il settanta per cento della spesa complessiva del film o dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini di cui al comma 1, per quanto attiene ai film e agli audiovisivi in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, sono considerate le seguenti componenti artistiche e tecniche:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) ideatori dei personaggi italiani;

e) realizzatori di *storyboard* italiani;

f) realizzatori del *lay-out* italiani;

g) realizzatori dell'animazione italiani;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) realizzatori dei *background* italiani;

m) utilizzo di industrie tecniche italiane;

n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che goda della cittadinanza italiana o di uno *status* civile ad essa equipa-

rato dalle leggi nazionali o da convenzioni internazionali. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o agli audiovisivi che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *n*) e *q*), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere *d*), *e*), *g*), *h*), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *i*), *l*), *m*), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere *o*) e *p*). Per i film o gli audiovisivi in tecnica di animazione di cui al comma 3, è riconosciuta la nazionalità italiana ai film e agli audiovisivi che presentano almeno otto delle dodici voci sopra riportate.

6. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, il Centro di cui all'articolo 6 è autorizzato a concedere deroghe, per ragioni artistiche o culturali.

7. Le condizioni e le modalità procedurali per l'ottenimento del riconoscimento, provvisorio e definitivo, della nazionalità italiana delle opere filmiche e audiovisive, sono stabilite dal Centro di cui all'articolo 6, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare. Il Centro provvede sulle istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla loro presentazione.

8. All'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, i film o gli audiovisivi sono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Coproduzioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, la nazionalità italiana può essere riconosciuta ai lungometraggi, ai cortometraggi ed alle opere audiovisive realizzati in coprodu-

zione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film o dell'opera audiovisiva, qualora il costo della produzione sia pari o inferiore a 5 milioni di euro. Qualora il costo della produzione sia superiore al limite di 5 milioni di euro, la quota minima di partecipazione alle coproduzioni è ridotta al 15 per cento. Qualora il costo della produzione sia superiore a 10 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 10 per cento e, qualora il costo della produzione sia compreso fra 30 milioni e 50 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 5 per cento. Per le coproduzioni il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di euro, l'impresa di produzione italiana presenta l'istanza di cui al comma 6 evidenziando l'importo della propria quota di partecipazione minoritaria. L'ammissibilità della predetta istanza di partecipazione italiana alla coproduzione è valutata dal Centro di cui all'articolo 6, ed è soggetta ad approvazione del medesimo Centro, ai sensi del comma 6.

3. I limiti di cui al comma 2 non si applicano alle coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea.

4. Il Centro di cui all'articolo 6 può autorizzare, ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 4, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

5. Il saldo della quota di cui al comma 2, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. Il mancato adempimento della disposizione di cui al primo periodo da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della na-

zionalità italiana del film o dell'opera audiovisiva, richiesto, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, dal coproduttore maggioritario.

6. Il riconoscimento della coproduzione del film o dell'opera audiovisiva è rilasciato, con proprio provvedimento, dal Centro di cui all'articolo 6, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film o dell'opera audiovisiva.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 6.

(Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo)

1. E' istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Centro», con personalità giuridica di diritto pubblico. In conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, il Centro ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

2. Il Centro, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, opera secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, con indipendenza di giudizio e di valutazione, e secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Centro agisce secondo le norme del diritto privato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

3. Al Centro sono attribuite tutte le funzioni amministrative, le inerenti risorse ed i compiti di interesse nazionale attualmente esercitati, direttamente o indirettamente,

quanto al settore cinematografico, dal Ministero per i beni e le attività culturali. Quanto al settore dell'audiovisivo, esso esercita le funzioni amministrative ed i compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge, ferme restando le competenze del Ministero delle comunicazioni. Ad esso spettano, in particolare:

a) la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso l'adozione di misure finalizzate allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, con riferimento a tutte le fasi ed a tutti i settori che formano la filiera delle produzioni e della distribuzione;

b) la promozione e la diffusione del cinema, dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica presso il pubblico italiano e internazionale, salve, con riferimento alla diffusione dell'arte e della cultura cinematografica all'estero, le attribuzioni del Ministero degli affari esteri;

c) la valorizzazione, gestione, conservazione del patrimonio filmico ed audiovisivo;

d) lo studio, la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione nelle materie di competenza;

e) la realizzazione e la gestione dell'osservatorio nazionale per il settore cinematografico ed audiovisivo;

f) tutte le altre attività previste dalla presente legge, ovvero le attività connesse e strumentali a quelle di cui al presente comma, ivi comprese quelle di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo, che non siano assegnate alla competenza di altre amministrazioni dello Stato, dirette a perseguire il massimo livello di osservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge

4. Al Centro sono altresì devolute le funzioni, le inerenti risorse ed i compiti attualmente esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, nonché da Cinecittà *Holding* Spa, istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del de-

creto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e dalle società da essa detenute e controllate.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Nell'attuazione della predetta delega, il Governo persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale, ivi comprese le competenze e le professionalità esistenti, della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e di Cinecittà *Holding Spa* e delle società da essa detenute e controllate, e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle funzioni e dei compiti attualmente esercitati dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà *Holding Spa* e delle società da essa detenute e controllate con le disposizioni della presente legge;

b) adeguamento degli assetti organizzativi, anche attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attribuzioni e delle strutture esistenti, secondo criteri di omogeneità, complementarità, organicità, flessibilità ai fini dell'efficienza gestionale e del contenimento dei costi di funzionamento;

c) eliminazione delle eventuali duplicazioni organizzative e funzionali, anche attraverso il riordino e la soppressione di strutture e di uffici, ai fini della riduzione dei costi amministrativi e della speditezza dell'azione;

d) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

6. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative, il

Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi medesimi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

7. Al Centro è devoluta, nell'ambito dei provvedimenti per il pubblico sostegno alla cinematografia e all'audiovisivo, la tenuta del pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061. È istituito presso il Centro, il pubblico registro per l'audiovisivo, le cui modalità e criteri di tenuta sono dettati con i regolamenti di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure volte ad attuare la disposizione di cui al comma 7, a riordinare le procedure nonché a ridefinire le condizioni per l'iscrizione delle opere nei pubblici registri cinematografici e per l'audiovisivo. Nell'adozione delle predette misure, il Governo persegue l'obiettivo di una riduzione dei costi amministrativi connessi alla tenuta dei registri, di una complessiva semplificazione degli adempimenti correlati e strumentali, nonché di una riduzione o eliminazione degli oneri, anche erariali, connessi alla iscrizione nei registri.

9. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 8 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regola-

mento è emanato anche in mancanza del parere.

10. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 è abrogato il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061.

11. Il Centro svolge le funzioni ed i compiti che gli sono assegnati dalla legge, in attuazione ed in conformità agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

12. Nel rispetto dell'autonomia ad esso attribuita, il Centro è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, che la esercita secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

13. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Centro, sulla base delle disposizioni di indirizzo di cui al comma 11, stipulano una convenzione quadriennale soggetta ad adeguamento annuale, anche in funzione della rendicontazione annuale sulle proprie attività da rendere al Ministro, con la quale vengono fissati:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
- c) le risorse disponibili o acquisibili;
- d) le modalità di verifica dei risultati della gestione;
- e) le misure necessarie per assicurare al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni l'acquisizione di dati e di notizie.

14. Il Centro, per la realizzazione delle proprie attività e per assicurare il coordinamento nazionale delle attività e degli interventi stabiliti localmente per la promozione ed il sostegno del cinema e dell'audiovisivo, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

15. Il Centro svolge i propri compiti con l'impiego delle risorse economico-finanziarie del Fondo di cui all'articolo 10, del quale è

titolare, e delle altre risorse ad esso destinate dalla presente legge. Il Centro ha la responsabilità della gestione e della vigilanza sull'adempimento degli obblighi di concorso alla formazione delle risorse del Fondo da parte dei soggetti obbligati ai sensi del medesimo articolo 10.

16. Il Centro può istituire e promuovere l'istituzione di fondi di garanzia e fondi di investimento per il cinema e per l'audiovisivo, dei quali assume la titolarità, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità e gli obiettivi dell'istituzione di tali fondi e della loro gestione sono stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 13.

17. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Ordinamento del Centro)

1. Il Centro è regolato dalla presente legge nonché dal proprio statuto, deliberato su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

2. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge, disciplina le competenze degli organi di vertice fissa i principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento del Centro. Lo statuto istituisce altresì un'apposita struttura interna preposta al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

3. Fermi restando le disposizioni di cui al comma 1 ed i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione del Centro non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Centro rispettano i principi di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; favoriscono la devoluzione alle strutture ed alle articolazioni interne di atti di organizzazione e di funzionamento quando ciò sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa e superare la frammentazione delle procedure; perseguono la semplificazione dei rapporti con i privati e con gli altri soggetti pubblici.

5. Il Centro si articola in non più di cinque uffici dirigenziali generali, coordinati dal Direttore, con competenze nei seguenti settori:

a) sostegno alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio e alle industrie tecniche del settore cinematografico, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera;

b) sostegno alla produzione, alla distribuzione, alle industrie tecniche del settore audiovisivo, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera;

c) indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi pubblici nel settore cinematografico ed audiovisivo, ivi compresa la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo sul territorio nazionale e all'estero;

d) valorizzazione, gestione, conservazione del patrimonio filmico ed audiovisivo, nonché studio, ricerca, innovazione e formazione nei settori di competenza;

e) affari generali, bilancio e personale.

6. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con lo statuto e disciplinati con i regolamenti di organizzazione e di funzionamento adottati dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, regolamentare ed amministrativa.

7. Sono organi del Centro:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il comitato direttivo;

d) il consiglio di amministrazione;

- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.

8. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ed è scelto tra eminenti personalità della cultura e del settore cinematografico ed audiovisivo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso il predetto termine il provvedimento di nomina è adottato anche in mancanza del parere. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato.

9. Il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di intervento del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, formulata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere immediatamente confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

10. Il comitato direttivo è composto dai titolari degli uffici dirigenziali generali nei quali si articola il Centro ai sensi del comma 5.

11. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali di natura gestionale ed amministrativa direttamente riferibili alle funzioni ed ai compiti del Centro, dei quali due designati dalla Conferenza Stato-regioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno dal Ministro delle comunicazioni. I membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni

sono scelti all'interno di una lista di non meno di cinque e non più di sette nomi proposta dalla Consulta per le attività cinematografiche e audiovisive di cui al comma 13. Nel caso in cui la Consulta non presenti le candidature richieste nei tempi stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero delle comunicazioni, questi provvedono direttamente ad effettuare le designazioni di loro competenza. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e possono essere immediatamente confermati una sola volta. Sono, altresì, membri del consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore del Centro. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Delibera a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto ed i regolamenti prescrivano maggioranze speciali.

12. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti, scelti tra persone fisiche iscritte nell'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

13. La Consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, di seguito denominata «Consulta», è composta da undici membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e degli audiovisivi; uno designato dalle associazioni degli esercenti di sale, due designati delle associazioni dei distributori cinematografici e degli audiovisivi; due designati delle associazioni degli autori cinematografici e di opere audiovisive; uno designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo; due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spetta-

colo per il campo del cinema e dell'audiovisivo; uno designato dalle organizzazioni professionali dei critici cinematografici. La Consulta elegge, a maggioranza, tra i propri componenti il presidente.

14. La Consulta dura in carica due anni. I componenti sono nominati con decreto del direttore del Centro nel rispetto delle designazioni effettuate ai sensi del comma 13 e possono essere confermati una sola volta. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non effettuino le designazioni nei tempi richiesti dal direttore del Centro, questi provvede in via sostitutiva, nel rispetto delle componenti di categoria indicate nel comma 13. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare.

15. Con la costituzione della Consulta è soppressa la sezione cinema del Comitato per i problemi dello spettacolo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

16. I compensi del presidente, del direttore del Centro e dei componenti degli organi collegiali, di cui al comma 7, lettere *c*) e *d*), sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio del Centro. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di trasferta o di missione.

17. In caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione o di impossibilità di funzionamento degli organi del Centro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-regioni, può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri del presidente e del direttore del Centro previsti dalla presente legge e dallo statuto. La nomina è di-

sposta per il periodo di un anno. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il presidente, il direttore ed il consiglio di amministrazione subentranti.

Art. 8.

(Funzioni degli organi del Centro)

1. Il presidente formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali ed alla Conferenza Stato-regioni in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e presiede il consiglio di amministrazione del Centro.

2. Il direttore rappresenta legalmente il Centro. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati nella convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 6, comma 13. A tal fine, ed in conformità a quanto indicato nel comma 4 del presente articolo, propone ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Vigila sulla efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro e ne riferisce periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni. Adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge e svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative che non siano attribuiti, in base alle disposizioni della presente legge o dello statuto, ad altri organi.

3. Il comitato direttivo è organo di collaborazione diretta del direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite.

4. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e

di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni della presente legge, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, sentita la Consulta, fissa le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni e adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge.

5. La Consulta è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Centro. Essa esprime pareri:

a) su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

b) obbligatoriamente, su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, in merito ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, nonché, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 3;

c) su richiesta del consiglio di amministrazione, su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente gli interventi in materia di attività cinematografica e audiovisiva.

6. I pareri di cui al comma 5 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.

7. La Consulta può avanzare proposte al Ministro per i beni e le attività culturali o al consiglio di amministrazione, in relazione alle loro rispettive funzioni e competenze, su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo in materia cinematografica ed audiovisiva.

Art. 9.

(Commissione per il cinema e l'audiovisivo)

1. È istituita presso il Centro la Commissione per il cinema e l'audiovisivo, di seguito denominata «Commissione».

2. Sulla base dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, la Commissione valuta e classifica i progetti, le opere ed i requisiti dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi selettivi, di cui agli articoli 14 e 20. La Commissione riconosce l'esistenza dei requisiti per l'ammissione ai contributi selettivi. Il consiglio d'amministrazione delibera la concessione dei contributi, il loro ammontare e le modalità di erogazione in base alle determinazioni della Commissione. La Commissione valuta, classifica e riconosce qualunque altra tipologia di contribuzione selettiva erogabile dal Centro in base ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Assume i provvedimenti che le competono con piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. La Commissione rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie determinazioni entro trenta giorni dall'adozione delle medesime. Redige un rapporto annuale sugli esiti della propria attività reso al consiglio d'amministrazione e da questo inviato al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni.

5. La Commissione è composta da un numero di membri non inferiori a sei né superiori a undici, definito dal consiglio d'amministrazione. Nella Commissione sono comunque presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti devono possedere alte e riconosciute qualificazioni professionali, culturali e scientifiche direttamente rife-

ribili alle funzioni ed ai compiti della Commissione.

6. Sono, in ogni caso, presenti:

a) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza nel campo della produzione cinematografica ed audiovisiva;

b) due rappresentanti di accertata competenza ed esperienza degli autori cinematografici e di opere audiovisive;

c) due esperti di chiara fama nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive.

7. I membri della Commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione in base a liste di cinque candidati per ciascuno dei componenti della Commissione, proposte, nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e 6, dalle organizzazioni, sindacali e di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico ed audiovisivo. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non presentino le candidature stabilite nei tempi richiesti dal consiglio d'amministrazione, questo provvede in via sostitutiva nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.

8. I membri della Commissione durante il loro mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile, quando esse attengano al settore cinematografico e audiovisivo; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgano le medesime attività; non possono, a pena di decadenza, essere titolari di rapporti di collaborazione professionale o di consulenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, né con gli organi di direzione del Centro; non possono essere amministratori o sindaci né presidenti o membri dei Consigli di amministrazione di società, enti o soggetti destinatari, anche parziali, di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Centro, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, dipenda dalle valutazioni e deliberazioni della Commissione.

9. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti non possono essere immediatamente confermati. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare. Il trattamento economico dei componenti della Commissione è stabilito dal consiglio d'amministrazione ed è posto a carico del bilancio del Centro.

10. A decorrere dalla data di costituzione della Commissione, è soppressa la Commissione per la cinematografia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

CAPO III

FONDO PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Art. 10.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo)

1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche ed audiovisive, è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e l'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo», del quale il Centro è titolare e gestore.

2. Il Fondo si alimenta con le seguenti risorse:

a) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

b) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti

televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet* derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ovvero di trasferimento dati;

d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di *home-video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi;

e) una quota percentuale dei fatturati annui da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli esercenti cinematografici.

3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di prima applicazione della presente legge, lo Stato destina alle attività al Centro la quota parte del Fondo unico dello spettacolo (FUS) spettante alle attività cinematografiche, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. I fondi statali destinati al Centro dallo Stato non possono comunque essere inferiori alla quota del FUS spettante alle attività cinematografiche e determinata ai sensi della citata legge n. 163 del 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite in via quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'IRPEF, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi ed ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato.

Art. 11.

(Delega al governo per l'attuazione degli obblighi di partecipazione al Fondo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 10. Nell'attuazione della delega il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 10;

b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno regime entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione;

c) le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono incrementate progressivamente, con inizio del prelievo nei primi dodici mesi di attuazione delle norme e perfezionamento del medesimo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni. Sugli schemi di decreto legislativo, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza Stato-regioni che lo esprime entro venti giorni dalla data di ricezione degli schemi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i

decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2.

Art. 12.

(Criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo)

1. Il Centro sostiene e promuove il cinema e l'audiovisivo con le risorse economiche e finanziarie del Fondo. Il Centro concede contributi, di carattere automatico o selettivo, alla produzione e alla distribuzione cinematografica ed audiovisiva, all'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche, alla promozione e all'esportazione.

2. La ripartizione delle risorse complessive del Fondo prevede:

a) contributi automatici per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche o audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come *home-video* o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, nonché per le industrie tecniche cinematografiche ed audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può comunque essere inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo. Ove i predetti contributi siano maturati da soggetti diversi da quelli definiti all'articolo 2, comma 2, lettera l), i contributi stessi saranno accreditati sul relativo conto tenuto presso il Centro in misura non superiore al 20 per cento dell'importo maturato.

b) contributi complementari in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che siano titolari di

un proprio conto aperto presso il Centro e che abbiano esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità;

c) contributi selettivi per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e per le opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, ivi compresa la sperimentazione di nuovi formati, dalla Commissione, per la distribuzione, per l'esercizio cinematografico, nonché per altre forme di aiuto selettivo.

3. I contributi selettivi di cui al comma 2, lettera c), sono attribuiti esclusivamente in base alla qualità artistica o il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare ed assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo, in base alle determinazioni della Commissione.

4. I contributi automatici di cui al comma 2, lettera a), sono concessi alle imprese che siano titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso il Centro, nel quale è computato il contributo maturato in loro favore, secondo quanto stabilito al Capo VI della presente legge.

5. In fase di prima applicazione della presente legge e fino al raggiungimento del suo pieno regime, le risorse finanziarie destinate al Fondo sono finalizzate agli interventi per il settore cinematografico con riferimento alla formazione, produzione, distribuzione, esercizio, promozione del cinema in Italia ed all'estero, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio filmico.

6. I parametri, i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del Fondo da destinare alla contribuzione automatica e selettiva per le opere e per le diverse attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché i requisiti, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti richiedenti, sono stabiliti dal Centro in base a principi di proporzionalità ed adeguatezza.

7. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese di produzione depositano presso il Centro una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, il Centro può avvalersi delle copie acquisite dalla Cineteca nazionale, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali. Il patrimonio filmico del Centro e della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Art. 13.

(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, alla produzione ed all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.

2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2, è destinata all'acquisto di opere cinematografiche di produttori indipendenti italiani o appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Almeno la metà della pre-

detta percentuale è destinata a film di nazionalità italiana prodotti nell'ultimo triennio.

CAPO IV

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Art. 14.

(Contributi alla produzione cinematografica)

1. Il Centro concede:

a) contributi automatici alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro, per l'ideazione, la produzione e lo sviluppo delle opere cinematografiche;

b) contributi complementari in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che abbiano esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

c) contributi alle imprese cinematografiche indipendenti per la promozione all'estero delle opere, ivi comprese le spese per il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere medesime;

d) contributi selettivi per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere cinematografiche, prime e seconde, nonché per le opere di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione, anche qualora dette imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro.

2. I requisiti dei progetti, delle opere e delle imprese legittimati ad accedere ai contributi automatici, complementari e selettivi, di cui al presente articolo, sono stabiliti dal Centro ai sensi dell'articolo 12, comma 6. Il Centro definisce, altresì, le modalità di

calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi contributi.

3. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 65, per i film e per le opere audiovisive che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che segnala la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi o prodotti ai costi di produzione delle opere. Le relative modalità tecniche di attuazione saranno stabilite dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Art. 15.

(Accesso ai contributi)

1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari fruibili per uno stesso film non può essere superiore al 50 per cento del costo complessivo dell'opera o al 70 per cento del costo massimo ammissibile dell'opera stessa, come definiti dal comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'erogazione dei contributi automatici e complementari di cui all'articolo 14, il Centro tiene conto del minore tra i due predetti costi. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota di partecipazione italiana.

2. La configurazione di costo complessivo dell'opera è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Il costo massimo ammissibile è l'importo massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.

3. Per le opere prime e seconde, nonché per i progetti e le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato al 80 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2. Per i cortometraggi che rispondano ai requisiti artistici o culturali di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo del contributo erogabile è elevato al 90 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2.

Art. 16.

(Incentivi alla distribuzione cinematografica)

1. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche di nazionalità italiana ed europea, è concesso dal Centro un contributo percentuale calcolato sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. A favore delle imprese che distribuiscono opere filmiche che hanno ottenuto l'accesso ai contributi selettivi per la produzione sono concessi contributi percentuali a valere sul finanziamento selettivo ottenuto dal produttore.

3. Alle imprese di esportazione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di opere cinematografiche di nazionalità italiana che abbiano usufruito dei contributi per la produzione di cui alla presente legge, in proporzione alla cessione dei diritti di sfruttamento delle opere ad imprese estere, nonché degli incassi realizzati all'estero dalle opere medesime.

4. Il Centro stabilisce i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi, nonché gli obblighi di investimento e di reinvestimento delle imprese di

distribuzione per la diffusione e la programmazione delle opere nelle sale cinematografiche di cui al presente articolo.

Art. 17.

(Incentivi per l'esercizio cinematografico)

1. Gli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi e cortometraggi di nazionalità italiana ed europea possono beneficiare di contributi finalizzati ad incentivare la programmazione delle opere di nazionalità italiana ed europea calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, i criteri e le modalità da esso stabiliti, che terranno particolare conto dei film di qualità e d'*essai*.

2. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, degli spettacoli a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di contributi finalizzati ad incentivare la programmazione di tali opere, calcolati sul numero di spettacoli riservati alle opere italiane ed europee. I contributi sono erogati dal Centro in base ai parametri, i criteri, le modalità da esso stabiliti, che terranno particolare conto dei film di qualità e d'*essai*.

3. Il Centro eroga contributi diretti a favorire la diffusione del cinema di qualità e di valore culturale nonché alla promozione della cultura cinematografica, alle sale d'*essai* e alle sale delle comunità ecclesiali.

4. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale cinematografiche, ad attività continuativa e con non più di quattro schermi, che garantiscono un'adeguata offerta culturale nei centri urbani e nei centri

minori e che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione italiana e di paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di paesi cinematograficamente emergenti, identificati dal Centro, nonché ad attività dirette a favorire la diffusione della cultura cinematografica.

5. Alle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal Centro contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione dei locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati. Tali contributi sono aggiuntivi a quelli eventualmente concessi ai sensi del comma 8.

6. Il Centro eroga contributi alle sale di rilevante interesse culturale di cui al comma 4, individuate d'intesa con le regioni, e ai loro eventuali circuiti. Tali contributi possono essere anche volti a sostenere iniziative di contenimento del prezzo del biglietto.

7. I parametri, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono stabiliti dal Centro.

8. Gli esercenti cinematografici e le imprese di esercizio possono beneficiare di contributi erogati dal Centro, in conto capitale o in conto interessi, sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per la realizzazione, l'apertura, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale, tecnologico e digitale delle sale cinematografiche esistenti, nonché per l'installazione, la ristrutturazione ed il rinnovo delle apparecchiature, degli impianti e dei servizi accessori alle sale cinematografiche. I parametri, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti dal Centro.

Art. 18.

(Incentivi per le industrie tecniche)

1. Alle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alla realizzazione, ristrutturazione, trasformazione o adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione.

2. I parametri, i criteri e le modalità degli investimenti e dei contributi sono stabiliti dal Centro anche in relazione al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree svantaggiate del territorio nazionale.

Art. 19.

(Interventi per la promozione e per la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica)

1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo nonché della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, anche attraverso la concessione di contributi erogati, sulla base di criteri e di parametri da esso definiti, a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che pongano in essere attività dirette:

a) all'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza culturale e internazionale, *festival* e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;

b) all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, dirette a favorire la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nei loro aspetti artistici, culturali e tecnici;

c) alle programmazioni stagionali di film;

d) all'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse culturale, posta in essere anche a fini didattici ed, in particolare, per la promozione della conoscenza del linguaggio cinematografico ed audiovisivo presso i giovani e l'infanzia;

e) alle iniziative di formazione, anche a carattere non permanente, volte a favorire lo sviluppo del settore anche attraverso la riqualificazione delle professionalità e la individuazione di nuove figure professionali;

f) alla pubblicazione, diffusione, conservazione di studi e di ricerche a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo;

g) agli interventi volti alla valorizzazione, gestione e conservazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il Centro concede contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica secondo criteri e modalità da esso stabiliti, ma comunque commisurati alla struttura organizzativa nonchè alle attività svolte.

3. Ai fini della presente legge, per «associazione nazionale di cultura cinematografica» si intende l'associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa ed operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. Il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati al primo periodo.

4. Ai fini della presente legge, per «circolo di cultura cinematografica» si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

5. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, anche delle riproduzioni visivo-sonore da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualsiasi sfruttamento illegale. Possono altresì assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire dei contributi concessi a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

6. Il Centro può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di altre forme di sostegno, diverse dalla concessione di contributi, a favore delle attività di cui al comma 1, poste in essere dai medesimi soggetti.

CAPO V

ATTIVITÀ AUDIOVISIVE

Art. 20.

(Contributi alla produzione audiovisiva)

1. Il Centro concede:

a) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro, per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive;

b) contributi complementari, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che abbiano esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

c) contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive di cui sia stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione ovvero

qualora le imprese stesse non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro;

d) contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero di opere audiovisive, ivi comprese le spese per il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere medesime.

2. I parametri, i criteri, le modalità ed i requisiti delle opere e dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi automatici, complementari e selettivi, nonché tutte le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi da parte delle imprese, di cui al presente articolo sono stabiliti dal Centro.

Art. 21.

(Accesso ai contributi)

1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari fruibili per una stessa opera audiovisiva non può essere superiore al 50 per cento del costo complessivo dell'opera o al 70 per cento del costo massimo ammissibile dell'opera stessa, come definiti dal comma 2. Ai fini dell'erogazione dei contributi automatici e complementari di cui all'articolo 20, il Centro tiene conto del minore tra i due predetti costi. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano sia minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota della partecipazione italiana.

2. La configurazione di costo complessivo dell'opera è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione sino ad integrale completamento della produzione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione della produzione. Il costo massimo ammissibile è l'importo massimo di costo complessivo dell'opera che il Centro

prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.

3. Per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla Commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2.

Art. 22.

(Rapporti tra operatori di comunicazione e produzione indipendente)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili ed i fornitori di accesso alla rete *internet*, sono obbligati a condurre, relativamente alle opere audiovisive e cinematografiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni trasparenti e distinte in relazione:

a) a ciascun diritto oggetto di negoziazione e relativo corrispettivo;

b) a ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione;

c) al numero dei passaggi dell'opera e alla durata massima temporale delle cessioni o licenze oggetto di tali negoziazioni che siano compatibili con l'accesso ai finanziamenti del programma MEDIA di cui alla decisione 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e in nessun caso superiore a cinque anni;

d) al prezzo relativo all'acquisizione dei diritti di sfruttamento, distinto per ciascuna piattaforma o modalità di trasmissione o distribuzione e stabilito in base a parametri di valutazione oggettivi, stabiliti dal Centro con propri provvedimenti, sentita la Consulta, ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

2. Agli operatori di rete, alle emittenti televisive nazionali, ai fornitori di contenuti, agli operatori delle telecomunicazioni ed ai fornitori di accesso alla rete *internet* di cui al comma 1, è fatto divieto di rendersi cessionari o licenziatari di diritti di sfruttamento di opere relativi a piattaforme o modalità di trasmissione per le quali essi non siano in possesso dei titoli abilitativi alla diffusione diretta delle opere medesime.

CAPO VI

ISTITUZIONE DEI CONTI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA

Art. 23.

(Conti di produzione cinematografica ed audiovisiva)

1. Ogni impresa di produzione cinematografica ed audiovisiva di nazionalità italiana ha diritto di aprire, presso il Centro, un conto di produzione sul quale sono accantonati i contributi maturati in favore dell'impresa stessa. Il Centro è responsabile della corretta e trasparente tenuta dei predetti conti di produzione.

2. L'accesso ai contributi automatici per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui alla presente legge è condizionato all'apertura ed alla titolarità di un apposito conto presso il Centro.

3. Gli importi giacenti sui conti di produzione di cui al comma 1 sono improduttivi di interessi.

Art. 24.

*(Parametri e criteri di valutazione
dei contributi automatici)*

1. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere audiovisive si tiene conto della durata dell'opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.

2. Per la determinazione dei parametri di valutazione e di calcolo dei contributi automatici relativi alle opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche dai film realizzati dalle imprese di produzione, nonché di ulteriori eventuali parametri oggettivi di valutazione stabiliti dal Centro.

3. I parametri, i criteri, e le modalità di accesso, calcolo e di erogazione dei contributi automatici, nonché le modalità di tenuta dei conti delle imprese presso il Centro, sono stabiliti dal Centro medesimo.

CAPO VII

NORME PER LA TUTELA DELLA
CONCORRENZA E OBBLIGHI DI
PROGRAMMAZIONE.

Art. 25.

*(Norme per la tutela della concorrenza nel
mercato cinematografico e audiovisivo)*

1. Le imprese ed i soggetti che operano nella produzione, nella distribuzione e nell'esercizio cinematografico ed audiovisivo sono sottoposti alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, compreso il controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo:

a) si considera intesa finalizzata a restringere, impedire o falsare in maniera consistente la libera concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale, o di una sua parte consistente, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali titolari di concessione, licenza o autorizzazione, dei fornitori di contenuti, nonché degli operatori di reti di telecomunicazioni, sia fisse che mobili, e di reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa la rete *internet*, avvenuta in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 22;

b) si verifica concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287 del 1990, soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della medesima legge, qualora si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato lordo della distribuzione cinematografica o dello stesso 25 per cento dell'incasso spettante alle sale cinematografiche ivi in attività.

Art. 26.

(Obblighi di programmazione delle emittenti televisive per la promozione delle opere europee)

1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere filmiche e audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre

1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. La predetta quota è ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, ripartita tra i diversi generi di opere europee, e riguarda opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea è trasmessa in *prime time*. Il 60 per cento di quest'ultima quota è riservata a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Per le opere di cui al comma 1, la concessionaria del servizio televisivo pubblico riserva una quota non inferiore al 65 per cento del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi *teletext*, *talk show*. Tale quota va ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, è ripartita tra i diversi generi di opere europee e riguarda opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione filmica e audiovisiva europea è trasmessa in *prime time*. Il 60 per cento di quest'ultima quota è riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana. Gli obblighi derivanti dal presente articolo alla concessionaria del servizio pubblico televisivo sono regolati nel contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni.

3. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il

tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Per le medesime opere la concessionaria del servizio pubblico televisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento. Il 60 per cento della predetta quota deve essere riservato a film europei, di cui almeno la metà di nazionalità italiana.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Funzioni e compiti delle regioni nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive)

1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive.

2. Le regioni, in particolare, nell'ambito della propria autonomia legislativa e regolamentare:

a) attuano i principi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari nonché delle proprie strutture amministrative;

b) definiscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e alle altre misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche e audiovisive;

c) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale o funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive posti in essere nei propri territori, nonché per la definizione di strategie ed obiettivi comuni

diretti a consentire un'adeguata valorizzazione delle risorse culturali e artistiche, esistenti sul proprio territorio, di interesse per le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo l'integrazione, nei processi di valorizzazione concordati, delle infrastrutture, anche tecnologiche, e dei settori produttivi collegati, nonché il raccordo con i processi di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) definiscono, con propria legge, i criteri e le modalità di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché per la ristrutturazione o l'ampliamento di sale già in attività, al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, in relazione al rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti ed all'ubicazione delle sale nei territori di riferimento e nelle zone liminari, tutelando le strutture operanti nei centri storici, nonché assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza. Le regioni, nel fissare i predetti criteri e modalità, perseguono, altresì, l'obiettivo della sostenibilità territoriale ed ambientale degli immobili destinati a sale cinematografiche, con particolare riguardo a fattori quali la viabilità, la mobilità dei consumatori e l'inquinamento urbano. A tal fine si intendono comunque, sottoposti ad autorizzazione gli interventi di cui al primo periodo della presente lettera, qualora abbiano ad oggetto sale il cui numero di posti sia o divenga superiore a 1300. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, in materia di igiene e sicurezza. Qualora la regione non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o comunque non abbia già provveduto, ad adottare le misure di cui alla presente lettera, il Governo è delegato ad adottare le stesse misure entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale colla-

borazione, sentite le regioni inadempienti, con uno o più decreti legislativi, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale;

e) nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla lettera d), elaborano con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale e *multiplex*, anche al fine di individuare le sale e gli schermi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17;

f) istituiscono e consolidano l'attività delle *film commission* al fine di incentivare le iniziative cinematografiche ed audiovisive che operano sul territorio, di sostenere le attività di formazione artistica, tecnica ed organizzativa, di promuovere, anche ai sensi della lettera c), lo sviluppo e la valorizzazione dei propri territori nonché dei beni materiali ed immateriali che li connotano;

g) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

h) sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

i) in conformità a quanto stabilito nell'articolo 1, comma 8, della presente legge, promuovono lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e valorizzano il patrimonio filmico ed audiovisivo regionale e locale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, di opere cinematografiche ed audiovisive, nonché tramite la costituzione, o la collaborazione alla costituzione, di mediateche e cineteche di interesse regionale o locale. Le regioni operano per favorire il raccordo funzionale e organizzativo delle mediateche e delle cineteche esistenti sul loro territorio con quelle presenti in altre regioni, nonché con quelle di rilievo nazionale. Le regioni garantiscono altresì la pubblica fruizione, per finalità di studio e ricerca, del patrimonio filmico e audiovisivo da esse conservato o catalogato;

l) operano per la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore cinematografico e audiovisivo nonché per la promozione di nuovi eventuali profili professionali, anche in collaborazione con il Centro e con altri soggetti pubblici o privati che siano dediti alle attività di formazione di cui alla presente lettera.

m) nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni di alta cultura e delle altre agenzie formative, promuovono, con proprie leggi, l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare riferimento ai percorsi formativi alla cui elaborazione esse partecipino.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), e in attesa dei provvedimenti attuativi dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, le regioni, attraverso le rispettive *film commission*, possono riconoscere contributi a fondo perduto alle produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti. I contributi erogati dalle regioni alle produzioni indipendenti possono essere aggiuntivi ai finanziamenti pubblici statali alla produzione.

Art. 28.

(Disciplina della revisione cinematografica)

1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.

2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione

dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie poste a loro tutela.

b) costituire un organo di vigilanza del settore, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i quali ne è previsto l'utilizzo;

c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle norme stesse e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. In mancanza degli accordi stipulati ai sensi del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la Consulta.

4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, primo comma, numero 3, del codice civile.

Art. 29.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle operazioni di credito cinematografico ed audiovisivo effettuate ai sensi della presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

2. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dalla emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III del medesimo testo unico.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 30.

(Delega al Governo per le misure di incentivazione ed agevolazione fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a favorire gli investimenti e l'apporto di capitali di finanziamento privati da destinare al sostegno ed allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, sia attraverso la previsione di interventi e strumenti finanziari innovativi, sia tramite meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti privati di provenienza esogena al sistema cinematografico e audiovisivo. Il Governo è altresì delegato a stabilire misure di agevolazione fiscale volte a favorire il reperimento di capitali da parte delle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva. Il decreto o i decreti legislativi di cui al presente comma si attengono ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) riconoscimento alle persone fisiche non esercenti attività di impresa che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di as-

soviazione in partecipazione, contratti di cointeressenza, nonché attraverso altre tipologie di contratti aventi per oggetto il sostegno o il finanziamento del costo della produzione delle predette opere con imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito d'imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;

b) riconoscimento alle imprese non operanti nel settore cinematografico ed audiovisivo, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, contratti di cointeressenza, nonché attraverso altre tipologie di contratti aventi per oggetto il sostegno o il finanziamento del costo della produzione delle predette opere con imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, per un periodo non superiore a 5 anni, di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al 30 per cento dell'investimento effettuato;

c) individuazione di meccanismi di tassazione sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche di cui alla lettera *a)* o dalle imprese di cui alla lettera *c)* in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;

d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di utilizzare il 100 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

e) il credito d'imposta di cui alla lettera *a)* non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e non potrà eccedere la somma di 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta ed il relativo investimento non potrà rappresentare più del 5 per cento del costo complessivo della produzione;

f) il credito d'imposta di cui alla lettera b) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il medesimo credito non può eccedere la somma di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta ed il relativo investimento non può rappresentare più del 20 per cento del *budget* complessivo di produzione;

g) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche ed audiovisive, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5 milioni di euro e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione non inferiori al doppio del credito d'imposta stesso;

h) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana od europea, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5 milioni di euro;

i) introduzione di un credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza, da utilizzare in compensazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, pari al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche gestite ovvero pari al 20 per cento per la realizzazione di nuove sale cinematografiche, con un li-

mite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5 milioni di euro;

l) introduzione di norme per la deducibilità o la detraibilità dalle imposte dirette degli investimenti compiuti da imprese non operanti nel settore cinematografico ed audiovisivo e destinati alla produzione di opere filmiche ed audiovisive di produttori indipendenti nazionali, anche qualora tali investimenti avvengano attraverso la partecipazione ad iniziative di raccolta di fondi attuate da società o da organismi pubblici o privati e da destinare al finanziamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive di cui al presente comma;

m) introduzione di benefici fiscali in favore di imprese di produzione nazionali che, utilizzando mano d'opera e professionisti italiani, prestino servizi di produzione esecutiva a committenti esteri;

n) riduzione ed armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate alle seguenti operazioni, attività e contratti:

1) vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche ed audiovisive, nonché dei contratti di distribuzione, di noleggio, di mandato, di agenzia, o altre tipologie di contratti relative allo sfruttamento delle opere medesime;

2) gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi di cui alla presente legge, nonché atti relativi all'esecuzione e all'estinzione delle operazioni di finanziamento di cui alla presente lettera;

3) atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, esclusa l'acquisizione in proprietà di beni immobili da parte dei medesimi soggetti.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle comunicazioni, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le procedure di cui al medesimo comma 1.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31.

(Personale del Centro)

1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale assegnato al Centro sperimentale di cinematografia, a Cinecittà *Holding Spa* ed al Ministero per i beni e le attività culturali, le cui funzioni amministrative ed i cui compiti, nel settore cinematografico, sono devoluti al Centro, con le inerenti risorse, ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 della presente legge;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento previste per gli organismi di diritto pubblico.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso, le predette dotazioni organiche, già operanti nel settore cinematografico ed audiovisivo, non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico del Centro, ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del contratto integrativo collettivo del Centro.

Art. 32.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Sino alla data di effettiva entrata in funzione del Centro, alla disciplina delle attività cinematografiche continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia di disciplina del settore cinematografico ed audiovisivo.

4. In fase di prima attuazione della presente legge, la nomina del presidente e del direttore del Centro e l'insediamento del

consiglio di amministrazione del Centro medesimo avvengono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 6.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

